

Calcolo NASpl, come cambia l'importo dal 2022 con riforma IRPEF e Assegno Unico

Calcolo NASpl, quali effetti avranno la riforma IRPEF e l'introduzione dell'Assegno Unico sull'indennità di disoccupazione? Analisi completa (Fonte: <https://www.lavoroediritti.com/>)



NASpl, come cambia il calcolo dell'importo dell'indennità mensile di disoccupazione alla luce della riforma IRPEF e l'introduzione dell'Assegno Unico da marzo 2022. Tra gli eventi che possono interessare i lavoratori dipendenti figura la perdita involontaria del posto di lavoro a seguito ad esempio di licenziamento o scadenza del contratto a termine. A determinate condizioni, l'INPS interviene riconoscendo un'indennità economica che ha la funzione di sostenere il lavoratore nel periodo in cui è senza un'occupazione.

Tale prestazione prende il nome di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) introdotta per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015, in sostituzione delle precedenti prestazioni ASpl e MiniASpl.

Nel periodo di percezione dell'indennità, il disoccupato:

- Subisce le trattenute fiscali da parte dell'INPS (quale sostituto d'imposta) a titolo di acconto dell'IRPEF;
- Gode delle detrazioni da lavoro dipendente e per figli e familiari a carico;
- Percepisce, al ricorrere dei requisiti di legge, degli istituti introdotti dal Decreto Legge numero 3/2020 al fine di ridurre la pressione fiscale sui dipendenti (trattamento integrativo ed ulteriore detrazione);
- Riceve dall'INPS gli Assegni per il Nucleo Familiare ANF (fino al 28 febbraio 2022).

Tutti gli elementi appena citati registrano (e registreranno) importanti cambiamenti nel corso del 2022, a seguito delle modifiche ad opera della Legge numero 234/2021 e dell'introduzione dell'Assegno Unico Universale a partire dal 1° marzo 2022.

Analizziamo pertanto in dettaglio come cambia il calcolo della [NASpl 2022](#).

Indice dei contenuti

- [NASpl, come cambia il calcolo dell'IRPEF lorda](#)
 - [Simulazione](#)
- [NASpl, come cambiano le detrazioni da lavoro dipendente](#)
- [NASpl, come cambiano trattamento integrativo ed ulteriore detrazione](#)
- [NASpl, come cambiano detrazioni per figli a carico ed ANF](#)
 - [Detrazioni per figli a carico](#)
 - [ANF \(assegno per il nucleo familiare\)](#)

NASpl, come cambia il calcolo dell'IRPEF lorda

A norma dell'articolo 1 comma 2 della Legge 30 dicembre 2021 numero 234 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” (cosiddetta “Manovra 2022”) a decorrere dal 1° gennaio scorso il calcolo dell'IRPEF lorda trattenuta dall'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, rispetto alle somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione NASpl è governato dalle seguenti aliquote annue:

Reddito complessivo oltre euro	fino a euro	Aliquota %
0	15.000,00	23
15.000,01	28.000,00	25
28.000,01	50.000,00	35
50.000,01	/	43

Le modifiche previste dalla Manovra agiscono sull'articolo 11 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (cosiddetto “TUIR”) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917), il cui testo previgente (in vigore sino al 31 dicembre 2021) prevedeva un numero di aliquote pari a cinque (rispetto alle attuali quattro), così distribuite:

Reddito annuo oltre euro	fino a euro	Aliquota %
0	15.000,00	23
15.000,01	28.000,00	27
28.000,01	55.000,00	38
55.000,01	75.000,00	41
75.000,01	/	43

Essendo la NASpl corrisposta mensilmente, il calcolo dell'IRPEF lorda con riferimento ad ogni quota mensile del sussidio è prevista dal 1° gennaio 2022 in misura pari a:

Reddito mensile oltre euro	fino a euro	Aliquota %
0	1.250,00	23
1.250,01	2.333,33	25
2.333,34	4.166,66	35
4.166,67	/	43

Mentre secondo le regole previgenti (sino al 31 dicembre 2021) gli scaglioni mensili corrispondevano a:

Reddito mensile oltre euro	fino a euro	Aliquota %
0	1.250,00	23
1.250,01	2.333,33	27
2.333,34	4.583,33	38
4.583,34	6.250,00	41
6.250,01	/	43

E' importante tuttavia precisare che l'importo della NASpl non può in ogni caso superare un massimale mensile pari ad euro 1.360,77, con riferimento all'anno 2022, come da Circolare INPS del 16 febbraio 2022 numero 26.

Simulazione

Ipotizzando pertanto un disoccupato che riceve a maggio 2022 l'indennità di disoccupazione in misura pari al massimale, la tassazione lorda sarà pari a:

Scaglione d'imposta	Aliquota	IRPEF lorda
Fino a 1.250,00 euro	23%	287,50
1.360,77 - 1.250,01 euro	25%	27,69
Totale		= 315,19 euro

A parità di importo, applicando le regole in vigore ante Manovra 2022, l'IRPEF lorda sarebbe pari a:

Scaglione d'imposta	Aliquota	IRPEF lorda
Fino a 1.250,00 euro	23%	287,50

1.360,77 - 1.250,01 euro	27%	29,91
Totale		= 317,41 euro

NASpl, come cambiano le detrazioni da lavoro dipendente

La già citata Manovra 2022 (articolo 1 comma 2) è intervenuta modificando dal 1° gennaio scorso anche le norme in materia di detrazioni, disciplinate dall'articolo 13 comma 1 lettera a) del TUIR, per coloro che producono uno o più redditi da lavoro dipendente e taluni redditi assimilati, ivi comprese le somme percepite dall'INPS a titolo di indennità NASpl.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge numero 234 le detrazioni da lavoro dipendente:

- La cui funzione è quella di abbattere l'IRPEF lorda;
- Parametrate in base al reddito complessivo (d'ora in poi "RC") ai fini fiscali del contribuente;

sono calcolate in questo modo, a partire dal 1° gennaio 2022:

Reddito complessivo (RC)	Detrazione
Non superiore a 15.000,00 euro	1.880,00
Superiore a 15.000,00 ma non eccedente i 28.000,00 euro	$1.910 + [1.190 * (28.000 - RC) / 13.000,00]$
Superiore a 28.000,00 ma non eccedente i 50.000,00 euro	$1.910 * [(50.000,00 - RC) / 22.000,00]$
Oltre 50.000,00 euro	0

E' altresì prevista una detrazione aggiuntiva pari a 65,00 euro per coloro che hanno redditi superiori a 25 mila ma non eccedenti i 35 mila euro.

L'articolo 13 comma 1 lettera a) del TUIR nella sua formulazione vigente sino al 31 dicembre 2021, fissava così le detrazioni da lavoro dipendente:

Reddito complessivo (RC)	Detrazione
Non superiore a 8.000,00 euro	1.880,00
Superiore a 8.000,00 e non eccedente i 28.000,00 euro	$978 + [902 * (28.000,00 - RC) / 20.000,00]$
Superiore a 28.000,00 e non eccedente i 55.000,00 euro	$978 * [(55.000,00 - RC) / 27.000,00]$
Superiore a 55.000,00 euro	0

Tanto gli importi in vigore dal 1° gennaio 2022 quanto quelli precedenti sono definiti in misura annuale, destinati pertanto ad essere riproporzionati in virtù dei periodi dell'anno in cui il

reddito è stato prodotto. Nel caso di contribuente che percepisce la sola indennità NASpl, i giorni di produzione del reddito nel 2022 saranno esclusivamente quelli in cui ha ricevuto il sussidio dall'INPS.

NASpl, come cambiano trattamento integrativo ed ulteriore detrazione

La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1 comma 3) nell'ambito della riforma del sistema di tassazione IRPEF, interviene sugli istituti introdotti dal Decreto Legge 5 febbraio 2020 numero 3 (convertito con modificazioni in Legge 2 aprile 2020 numero 21) con lo scopo di ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente, compresi quanti percepiscono l'indennità di disoccupazione NASpl.

Ci riferiamo in particolare a:

- Trattamento integrativo (articolo 1 del D.L.) spettante, prima delle modifiche ad opera della Manovra, in misura pari a 1.200 euro netti annui (100 euro medi mensili) per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro;
- Ulteriore detrazione (articolo 2 del D.L.), operante come importo aggiuntivo che abbattava l'IRPEF lorda, riservato a coloro che totalizzavano redditi superiori a 28 mila ma non eccedenti i 40 mila euro.

Le disposizioni della Legge numero 234 hanno determinato dal 1° gennaio 2022:

- L'attribuzione del trattamento integrativo in misura "piena" (1.200 euro annui), da riproporzionare in base ai periodi di produzione del reddito, a beneficio di coloro che hanno redditi non superiori a 15 mila euro;
- Il riconoscimento del trattamento integrativo per coloro che hanno un reddito complessivo superiore a 15 mila ma non eccedente i 28 mila euro a condizione che la somma delle detrazioni indicate all'articolo 1 comma 1 del Decreto numero 3/2020 sia di importo superiore all'IRPEF lorda (in caso positivo il bonus sarà pari alla differenza tra le citate detrazioni e l'imposta lorda, comunque nel limite di 1.200 euro complessivi);
- L'abrogazione dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2 del D.L.

NASpl, come cambiano detrazioni per figli a carico ed ANF

In aggiunta alle novità derivanti dalla recente Legge di Bilancio, in termini di ritenute fiscali, detrazioni e bonus, i percettori di NASpl saranno interessati nel corso dell'anno corrente dalle modifiche conseguenti all'introduzione dell'Assegno Unico Universale a decorrere dal 1° marzo 2022.

La prestazione, disciplinata dal Decreto Legislativo 21 dicembre 2021 numero 230, si propone di riordinare, razionalizzare e potenziare le misure economiche di sostegno alle famiglie con figli a carico, attraverso una somma mensile erogata direttamente dall'INPS, parametrata all'ISEE, cui si aggiungono una serie di maggiorazioni.

A norma dell'articolo 10 del D.Lgs. numero 230, l'introduzione dell'AUU dal 1° marzo 2022 comporta, a partire dalla stessa data, l'abrogazione di una serie di prestazioni che interessavano anche i percettori di NASpl, in particolare:

- Detrazioni per figli a carico di età inferiore a ventuno anni compiuti (compresa l'ulteriore detrazione di 1.200 euro riconosciuta in presenza di almeno quattro figli a carico);
- Assegni per il nucleo familiare (ANF) ed Assegni familiari per i nuclei con figli ed orfanili.

Detrazioni per figli a carico

In base all'articolo 10 comma 4 del Decreto Legislativo numero 230/2021, il quale è intervenuto modificando l'articolo 12 del TUIR, dal 1° marzo 2022, in favore di lavoratori dipendenti / assimilati e percettori di NASpl, le detrazioni per figli a carico spetteranno soltanto se gli stessi hanno un'età pari o superiore a ventuno anni e saranno così determinate:

Numero figli	Calcolo detrazione per ciascun figlio
1	$950 * [(95.000 - RC) / 95.000]$
2	$950 * [(110.000 - RC) / 110.000]$
3	$950 * [(125.000 - RC) / 125.000]$
4	$950 * [(140.000 - RC) / 140.000]$
5	$950 * [(155.000 - RC) / 155.000]$
Oltre 5	L'importo di euro 155.000 è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al quinto.

Come avviene per le detrazioni da lavoro dipendente, gli importi descritti in tabella sono annuali, da riproporzionare pertanto in base ai mesi in cui il figlio è a carico.

ANF (assegno per il nucleo familiare)

In considerazione del fatto che l'introduzione dell'Assegno Unico comporta l'abrogazione dal 1° marzo 2022 degli ANF (articolo 10 comma 3 del D.Lgs. numero 230/2021), i destinatari di NASpl potranno continuare a percepire la prestazione in parola (come chiarito dalla Circolare INPS del 28 febbraio 2022 numero 34) soltanto se il nucleo è formato esclusivamente da:

- Coniugi (con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato);
- Fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a diciotto anni compiuti *“ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”* (Circolare INPS).

Non saranno invece più riconosciute le prestazioni di *“Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico”* (INPS).

Per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 (compreso), potranno essere presentate, precisa l’Istituto, domande di ANF, da parte di percettori di NASpl, esclusivamente se relative a nuclei familiari senza figli.

Al contrario, per la prestazione NASpl percepita nei mesi di gennaio e febbraio 2022 potranno invece essere trasmesse domande per i nuclei con figli, nel limite della prescrizione quinquennale.